

## IL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 2016/2018: PASSO PER PASSO

### AREA NON DIRIGENZIALE

#### I PERMESSI RETRIBUITI PER GRAVI MOTIVI PERSONALI (art. 49, c. 3)

##### A chi spetta

Alle dipendenti e ai dipendenti:

- a tempo indeterminato;
- a tempo determinato, limitatamente alla durata del rapporto di servizio.

##### Cosa spetta

Questo permesso retribuito consente di assentarsi dal servizio fino a dieci giorni lavorativi l'anno per **gravi motivi personali o familiari** dei quali due, frazionabili anche ad ore intere, possono essere destinati all'accompagnamento a visite mediche specialistiche di parenti fino al secondo grado e affini di primo grado, bisognosi di assistenza e/o di figli minorenni.

Riguardo ai permessi per visite specialistiche l'accompagnamento va, comunque, riferito ad un "grave motivo" (v., infra, § dedicato alla normativa).

I permessi a giornata sono riproporzionati sulla base della durata della prestazione lavorativa per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, ferma restando la spettanza dei due giorni frazionabili ad ore.

Per la determinazione delle ore, in caso di frazionamento delle giornate, spettano:

- per il tempo pieno: 15 ore;
- per il tempo parziale: si rinvia alle [schede orario part-time](#) pubblicate sul portale "Io Provincia" utilizzando il criterio per la trasformazione dei giorni di ferie in ore riferito a due giornate.

##### Cosa fare

I gravi motivi personali o familiari vanno debitamente documentati. I permessi sono concessi dalla dirigente o dal dirigente responsabile della struttura di assegnazione.

Per la valutazione della gravità del motivo, e la conseguente determinazione del numero di giornate di permesso da concedere, il dipendente deve presentare al proprio dirigente tutti i documenti idonei a definire la situazione (certificati del medico curante o specialista, di ricovero in strutture ospedaliere, altre certificazioni di centri sanitari specializzati, ecc.).

Le linee di indirizzo, anche procedurali, sono state impartite dalla Giunta Provinciale con [deliberazione](#) n. 2875 di data 17 novembre 2000.

##### Modulistica

- impiego dell'applicativo "Nuovo Sportello Dipendente NSD", compilazione del modulo on line (form), voce "permessi retribuiti", sotto-voce "perm.retr.gravi motivi personali/familiari", cod. 003A;
- in alternativa, per chi non dispone dell'applicativo, redazione del modulo di richiesta "TSK 9 ter" reperibile sul sito intranet "Io Provincia" nell'area dedicata alla [modulistica](#).

##### Termini e scadenze

Le richieste di permesso devono precedere la fruizione ed essere presentate in tempo utile per consentire al dirigente la valutazione dei presupposti e la concessione del beneficio. La documentazione va conservata presso ciascun servizio.

##### Normativa

Secondo il contratto collettivo rientrano, in via esemplificativa, fra i gravi motivi le assenze dovute ad assistenza ai parenti o affini di primo e secondo grado o conviventi per il ricovero ospedaliero (compreso il day hospital), per l'assistenza domiciliare post-ospedaliera ove sia certificato il bisogno di assistenza, nonché, le assenze dovute a casi che siano **assimilabili, per caratteri di gravità**, a quello menzionato. Si rinvia, in proposito, al punto 2) del deliberato della richiamata delibera n. 2875/2000 e, in particolare, alla sussistenza di patologie (acute o croniche) che richiedano frequenti monitoraggi clinici e strumentali o che determinino riduzione o perdita

dell'autonomia personale della persona assistita o che richiedano la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.

L'eventuale diniego deve essere motivato per iscritto tenendo conto che, secondo il nuovo disposto contrattuale, la sussistenza di ferie residue non è ostativa alla fruizione.

Relativamente alla fruizione ad **ore intere** per l'accompagnamento a **visite mediche specialistiche** di soggetti bisognosi di assistenza e/o di figli minorenni, considerata l'analogia delle finalità dell'istituto contrattuale (assistenza) si osservano in materia – per quanto non regolato dal contratto collettivo – le disposizioni impartite con [circolare del 21 dicembre 2015](#) per la fruizione dei permessi orari di cui alla legge 104/1992, vale a dire:

- i permessi non sono fruibili consecutivamente con altri permessi orari;
- la prestazione lavorativa minima richiesta per fruire dei permessi in oggetto è di almeno 1 ora nelle fasce convenzionali dalle ore 8 alle 13 e/o dalle 14 alle 17;
- in assenza di prestazione lavorativa il permesso andrà fruito a giornata intera;
- nelle giornate in cui il lavoratore fruisce di permessi orari non è consentito il superamento del proprio teorico giornaliero: in caso di lavoro straordinario nelle giornate di fruizione sarà compito delle segreterie operare il taglio sul saldo di fine mese.

### **Informazioni**

Per informazioni o chiarimenti contattare:

Servizio per il Personale – Ufficio gestione giuridica del personale: 0461 496226 – 6228 – 6364

[pec serv.personale@pec.provincia.tn.it](mailto:pec.serv.personale@pec.provincia.tn.it)

[@ uff.risorseumane@provincia.tn.it:](mailto:uff.risorseumane@provincia.tn.it)